

CITTA' DI MARINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE NON RISCOSSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

Ai sensi dell'art. 15 Decreto-legge del 30/04/2019 n. 34

(Delibera del Consiglio Comunale n. __ del _____)

INDICE

Art. 1 - Oggetto a Ambito di Applicazione.....	2
Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse.....	2
Art. 3 - Istanza del debitore e termini	2
Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso	3
Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento	4
Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata	4
Art. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento.....	4

Art. 1 - Oggetto a Ambito di Applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nel Decreto legge 34/2019, con le forme di cui all'art. 15, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dal 01/01/2000 fino al 31/12/2017, dal comune, dal concessionario della riscossione e dalle società pubbliche del comma 5 del citato articolo 52, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 del D.L. 34/2019, sono escluse dalla definizione agevolata le entrate previste dai commi 16 e 17 art. 3 Decreto-legge del 23/10/2018 n. 119.
3. Sono altresì esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione, o che abbiano già in essere un piano di definizione agevolata precedentemente accordato ai sensi dei Regolamenti Comunali precedentemente approvati e per gli stessi carichi oggetto di richiesta.
4. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza in giudicato.
5. Sono infine escluse eventuali definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 .
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Dirigente del Settore Entrate.

Art. 2 - Definizione agevolata delle somme non riscosse

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Marino, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, notificati dal 01/01/2000 al 31/12/2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. La scadenza ultima per il saldo della Definizione Agevolata non puo' superare il **30 settembre 2021**.

Art. 3 - Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'Art. 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il **30 Settembre 2019**, apposita istanza redatta su modello approvato con determina dirigenziale, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:
 - a) Rata unica entro il 31 Dicembre 2019;
 - b) Con pagamento dilazionato in due rate:
 - Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori a € 1.000,00:
 - Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 3 entro il 30 settembre 2020

- d) Con pagamento dilazionato in cinque rate solo per importi superiori a € 3.000,00:
- Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 3 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2021.
- e) Con pagamento dilazionato in nove rate solo per importi superiori a € 5.000,00:
- Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 31 dicembre 2019
 - Rata 3 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 4 entro il 30 giugno 2020
 - Rata 5 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 6 entro il 31 dicembre 2020
 - Rata 7 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 8 entro il 30 giugno 2021
 - Rata 9 entro il 30 settembre 2021.
- f) Con pagamento dilazionato in quattordici rate solo per importi superiori a € 10.000,00:
- Rata 1 entro il 31 ottobre 2019
 - Rata 2 entro il 30 novembre 2019
 - Rata 3 entro il 31 gennaio 2020
 - Rata 4 entro il 31 marzo 2020
 - Rata 5 entro il 31 maggio 2020
 - Rata 6 entro il 31 luglio 2020
 - Rata 8 entro il 30 settembre 2020
 - Rata 9 entro il 30 novembre 2020
 - Rata 10 entro il 31 gennaio 2021
 - Rata 11 entro il 31 marzo 2021
 - Rata 12 entro il 31 maggio 2021
 - Rata 13 entro il 31 luglio 2021
 - Rata 14 entro il 30 settembre 2021
3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria e/o apposito conto corrente postale intestato al Comune.
6. Il comune in caso di accettazione della domanda di definizione agevolata trasmetterà al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive fino al termine della scadenza dell'ultima rata. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza

Art. 4 - Definizione agevolata per le dilazioni in corso

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1.
2. In tal caso:
 - a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale, interessi e spese;

- b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati;
- c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata;

Art. 5 - Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune può qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di **15** giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate

Art. 6 - Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune entro il **31 Dicembre 2019**.

Art. 7 - Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Marino.
2. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.

Parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 da parte del Dirigente Settore Entrate: FAVOREVOLE

Arch. Michele Gentilini

Parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 da parte del Dirigente Area II: FAVOREVOLE

Dr Stefano Pizzato

Marino, 05/06/2019